

Destinazione Italia. La conversione in legge rivede gli importi, prima decuplicati

Sanzioni raddoppiate per chi viola orari e riposi

Applicazione alle irregolarità riscontrate dal 24 dicembre

PAGINA A CURA DI
Ornella Lacqua
Alessandro Rota Porta

Sanzioni raddoppiate sul mancato rispetto dell'orario di lavoro. È l'effetto della conversione in legge del Dl 145/2013 (legge 9/2014), il cosiddetto pacchetto «destinazione Italia» - intervenuto anche sul lavoro nero - che nella versione originaria aveva però decuplicato alcuni importi.

La portata dell'intervento normativo è stata dunque ammorbidita e contingente al raddoppio di alcune sanzioni amministrative, come ha chiarito anche la circolare del Lavoro 5/2014 (si veda Il Sole 24 Ore del 5 e del 6 marzo).

Vediamo, dunque, come sono stati rimodulati gli importi delle sanzioni per le violazioni sull'orario di lavoro e sui riposi.

L'orario di lavoro

In particolare, è stato previsto l'incremento in misura doppia delle sanzioni sulle violazioni della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, del riposo settimanale e di quello giornaliero (è intervenuto in questo senso il comma c), dell'articolo 14, del decreto 145/2013, attraverso la modifica dei commi 3 e 4, dell'articolo 18-bis, del Dlgs 66/2003).

La disposizione modificata si applica alle condotte illecite commesse dal 24 dicembre 2013, la data di entrata in vigore del Dl 145/2013.

Restano comunque fuori dall'aumento delle sanzioni correlate alla violazione del diritto di godimento delle ferie (comma 1, dell'articolo 10, del Dlgs 66/2003).

Con la conversione in legge del decreto 145/2013 si sblocca quindi lo stand-by disposto dal Lavoro con la lettera circolare 22277 del 27 dicembre 2013: in via cautelativa, infatti, la linea del ministero era stata quella di attendere il testo definitivo per la notificazione dei verbali riferiti alle violazioni messe in atto dal 24 dicembre 2013.

La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, in base all'articolo 4 del Dlgs 66/2003, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, incluse le ore di straordinario. Il rispetto di questa media deve avvenire nell'ambito di un periodo di riferimento, di norma pari a quattro mesi, fatte salve specifiche disposizioni della contrattazione collettiva.

Su questo punto, il ministero del Lavoro (con la circolare 8/2005) ha chiarito che nel computo delle ore, oltre alle ferie e alla malattia - già escluse dallo stesso decreto - non devono essere considerate neanche le assenze dovute a gravità e infortunio. Tutti i restanti periodi di assenza, con diritto alla conservazione del posto, sono invece ricompresi nell'arco temporale di riferimento, sia pur con indicazione delle ore pari a zero.

Nell'attuale formulazione legislativa, la sanzione per il superamento dei limiti sopra citati è compresa tra 200 e 1.500 euro.

Se però la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, l'importo sale da 800 a 3mila euro. Inoltre, se nella violazione sono coin-

volti più di 10 lavoratori o questa si protratta per almeno cinque periodi, la sanzione va da 2mila a 10mila euro.

Il riposo settimanale

L'altro aumento riguarda poi le violazioni legate al mancato rispetto del riposo settimanale: l'articolo 9, del Dlgs 66/2003, stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, a eccezione dei casi previsti dalla norma



È la procedura con cui gli ispettori del lavoro, in caso di violazione delle norme e se rilevano inadempimenti dai quali derivano sanzioni amministrative, intimano al datore di regolarizzare le inosservanze sanabili, fissando il termine per farlo. Se il datore di lavoro non adempie, può pagare l'importo delle sanzioni in misura pari al minimo previsto dalla legge o in misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio. Il potere di diffida, con le stesse modalità, è esteso, per la prevenzione e per l'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.

stessa. Con le modifiche apportate dalla legge 133/2008, il periodo di riposo consecutivo deve essere calcolato come media in un arco temporale non superiore a 14 giorni.

Nel caso del mancato rispetto del riposo settimanale, si applica la sanzione prevista per il superamento delle quarantotto ore settimanali di media, con gli stessi importi e scaglioni elencati sopra.

Il riposo giornaliero

Infine, per quanto riguarda il riposo giornaliero, le nuove sanzioni prevedono l'importo da 100 a 300 euro se la violazione coinvolge fino a cinque lavoratori o due periodi di riferimento.

Gli importi passano da 600 a 2mila euro, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore. Se riguarda più di dieci lavoratori o almeno cinque periodi, l'importo va da 1.800 a 3mila euro. Bisogna precisare che le condotte appena citate si riferiscono al mancato rispetto del diritto del lavoratore a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (comma 1, dell'articolo 7, del Dlgs 66/2003).

Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Le violazioni sull'orario di lavoro non possono accedere alla procedura di diffida prevista dall'articolo 13 del Dlgs 124/2004.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La circolare 5/2014 sulle sanzioni
www.ilsol24ore.com/norme/documenti

Le nuove sanzioni

LE SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DELLA DURATA MEDIA DELL'ORARIO DI LAVORO E DEL RIPOSO SETTIMANALE

La durata media dell'orario di lavoro non può superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di straordinario. La media si calcola con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (articolo 4 del Dlgs 66/2003)
Il lavoratore ha diritto, ogni 7 giorni, a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Questo periodo di riposo può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (articolo 9, comma 1, del Dlgs 66/2003)

VECCHIO REGIME Legge 133/2008 e 183/2010	IMPORTO DELLE SANZIONI	DIFFIDA Dlgs 124/2004	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Legge 689/81	NUOVO REGIME Decreto legge 145/2013	IMPORTO DELLE SANZIONI	DIFFIDA Dlgs 124/2004	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Legge 689/81
Fino a 5 lavoratori o 2 periodi di riferimento	Da 100 a 750 euro	No	Sì	Fino a 5 lavoratori o 2 periodi di riferimento*	Da 200 a 1.500 euro	No	Sì
Più di 5 lavoratori o 3 periodi di riferimento	Da 400 a 1.500 euro	No	Sì	Più di 5 lavoratori o 3 periodi di riferimento*	Da 800 a 3.000 euro	No	Sì
Più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di riferimento	Da 1.000 a 5.000 euro	No	No	Più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di riferimento*	Da 2.000 a 10.000 euro	No	No

(* da considerare interamente dopo il 24 dicembre 2013)

LE SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DEL RIPOSO GIORNALIERO

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, salvo le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati nella giornata e da regimi di reperibilità (articolo 7, comma 1, del Dlgs 66/2003)

VECCHIO REGIME Legge 133/2008 e 183/2010	IMPORTO DELLE SANZIONI	DIFFIDA Dlgs 124/2004	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Legge 689/81	NUOVO REGIME Decreto legge 145/2013	IMPORTO DELLE SANZIONI	DIFFIDA Dlgs 124/2004	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Legge 689/81
Fino a 5 lavoratori o 2 periodi di riferimento di 24 ore	Da 50 a 150 euro	No	Sì	Fino a 5 lavoratori o 2 periodi di riferimento di 24 ore	Da 100 a 300 euro	No	Sì
Più di 5 lavoratori o 3 periodi di riferimento di 24 ore	Da 300 a 1.000 euro	No	Sì	Più di 5 lavoratori o 3 periodi di riferimento di 24 ore	Da 600 a 2.000 euro	No	Sì
Più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di 24 ore	Da 900 a 1.500 euro	No	No	Più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi di riferimento di 24 ore	Da 1.800 a 3.000 euro	No	No

LE SANZIONI PER STRAORDINARIO «FUORI BUSTA»

La legge 4/1953 prevede l'obbligo di consegna al lavoratore dipendente del prospetto paga. In caso di omissione la sanzione amministrativa va da un minimo di 125 a un massimo di 770 euro (articolo 1, comma 1177, della legge 296/2006)

Il Dlgs 66/2003 prevede l'obbligo di computare in busta paga separatamente il lavoro straordinario e di compensarlo con le maggiorazioni retributive previste dal Ccnl. In caso di omissione la sanzione amministrativa va da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta

Il ministero del Lavoro, con la nota 2642 del 6 febbraio 2014, ha precisato che - in caso di straordinario «fuori busta» - trova applicazione la sanzione prevista dalla legge del 1953 e se gli importi corrisposti sono inferiori al dovuto, è comminabile anche la sanzione del Dlgs 66/2003

La retribuzione. Una nota del ministero chiarisce i rischi del datore

Lo straordinario fuori busta può «sommare» le penalità

Se il datore di lavoro paga lo straordinario in nero, rischia di incappare in una doppia sanzione: la prima è quella inerente al mancato rispetto di quanto dettato dagli articoli 1 e 3 della legge 4/1953 sul prospetto paga; l'altra scaturisce dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 66/2003.

È quanto ha precisato il ministero del Lavoro con la nota 2642 del 6 febbraio 2014, dedicata al regime sanzionatorio applicabile per la corresponsione di somme a titolo di lavoro straordinario «fuori busta».

In base alla legge 4/1953, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, quando gli corrisponde la retribuzione, un prospetto paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome, la qualifica professionale, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione, con indicazione delle trattenute operate. Questa disposizione consente al lavoratore di verificare gli elementi che compongono la retribuzione e le trattenute effettuate dal datore di lavoro.

In seguito, il Dlgs 66 del 2003 ha previsto che le ore di lavoro straordinario devono essere non solo computate a parte ma anche compensate con le maggiorazioni retributive indicate dai contratti collettivi di lavoro. La combinazione del mancato rispetto delle regole sul prospetto paga è sanzionata a parte rispetto all'inadeguatezza della maggiorazione versata

trattazione collettiva può anche consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, il lavoratore usufruisca di riposi compensativi. La finalità della norma è quella di consentire al dipendente il controllo che le ore di straordinario indicate in busta paga corrispondano a quelle da lui svolte e che queste siano state calcolate con la maggiorazione contrattualmente prevista. In realtà, entrambi gli obblighi erano già stati dettati dal Rdl 692 del 1923, secondo il quale si doveva computare a parte il lavoro straordinario e retribuirlo «con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10% o con un aumento corrispondente sui cottimi».

Ma veniamo alle sanzioni: in pratica, se il datore di lavoro conteggia lo straordinario nella retribuzione che eroga al lavoratore, ma senza evidenziarlo «a parte» nel prospetto paga, e/o non applica la maggiorazione corretta, viola l'articolo 5, comma 5, del Dlgs 66/2003 ed è punito con la sanzione amministrativa che va da 25 a 154 euro (se il comportamento illecito è riferito a più di cinque lavoratori o si è verificato nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione va da 154 a 1.032 euro).

Se, invece, il datore di lavoro paga lo straordinario «fuori busta», consegnando al dipendente una prospetto paga infedele, viola quanto disposto dalla legge 4/1953 ed è soggetto alla sanzione amministrativa che va da un minimo di 125 a un massimo di 770 euro.

La nota ministeriale ha precisato che - quando lo straordinario è pagato «fuori busta» - va applicata la sanzione prevista dalla legge del 1953. Se però emerge che sono state corrisposte maggiorazioni retributive inferiori rispetto a quelle previste dai Ccnl, scatta anche la violazione prevista dal Dlgs 66/2003 e si applicano quindi due sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Welfare. Ammortizzatori anticipati ai dipendenti in cooperativa per l'acquisto o l'affitto

I lavoratori rilevano l'azienda in crisi

Nuove chance per uscire dalle crisi aziendali: i lavoratori dipendenti di imprese in difficoltà, potranno far proseguire l'attività delle stesse, attraverso la liquidazione anticipata degli ammortizzatori sociali a cui avrebbero avuto diritto. Lo prevede l'articolo 11 del Dl 145/2013.

In particolare, nelle ipotesi di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti delle stesse hanno diritto di prelazione per l'affitto o l'acquisto delle aziende.

In sostanza, se i dipendenti si associano sotto forma di cooperativa, possono portare avanti l'attività dell'impresa

pressò la quale erano assunti. La norma - per sostenere questo tipo di operazioni - ha anche previsto che l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative sia titolo perché i lavoratori coinvolti possano richiedere il pagamento anticipato degli ammortizzatori a loro spettanti: nella versione originaria del decreto, questa opportunità era stata assegnata solo ai potenziali percettori dell'indennità di mobilità, quindi quelli destinatari di licenziamenti collettivi da parte di datore di lavoro con più di 15 dipendenti.

La disposizione è contenuta nell'articolo 7, comma 5, della legge 223/1991: questa prevede la corresponsione anticipata del sussidio di mobilità ai lavoratori che ne facciano richiesta, per intraprendere un'attività

autonoma o per associarsi in cooperativa. Gli aspetti operativi sono invece regolati dalla circolare Inps 174/2002.

Peraltro, l'indennità di mobilità uscirà di scena il 31 dicembre 2016, come previsto dalla legge 92/2012.

La formulazione legislativa originaria escludeva dunque dall'anticipazione degli ammortizzatori tutti quei lavoratori che avessero voluto esercitare il diritto di prelazione, se assunti da imprese fino a quindici dipendenti: in sede di conversione del Dl 145/2013 è stata inclusa anche questa categoria di soggetti, che potranno quindi richiedere l'anticipazione dell'indennità Aspi a loro spettante. Naturalmente, questi lavoratori dovranno avere i requisiti di accesso all'ammortizzatore. In questa ipotesi, bisogna fare

riferimento all'articolo 2, comma 19, della legge 92/2012, che disciplina appunto la liquidazione anticipata delle prestazioni di Aspi e mini Aspi per svolgere attività di lavoro autonomo (a titolo sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015). Su questo punto sono intervenuti il decreto attuativo 7380 del 29 marzo 2013 e la circolare Inps 145/2013.

Lavoratori che vogliono avvalersi dell'opzione devono inoltre all'Inps una istanza entro la fine del periodo di fruizione dei trattamenti e comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma. Le modalità per l'invio prevedono l'uso dei servizi telematici dell'Inps o del contact center, e la documentazione necessaria per certificare l'avvio dell'attività lavorativa in forma autonoma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANAS S.p.a.
Compartimento della viabilità per la Sardegna

AVVISO DI GARA CON PROCEDURA PER PUBBLICO INCANTO

Gara CALAV008-14_4S2014 - CIG 5622113468 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - Opere in verde e pulizia pertinenze in tutte le strade del Centro Manufattorio "D" Oristano, per il triennio 2014-2017. Categoria prevalente: 27 Allegato II B D.Lgs. 163/06, per l'importo di Euro 3.211.096,42= Altre categorie: nessuna = Importo complessivo Euro 3.211.096,42=, inclusi Euro 93.527,08= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Termine per la presentazione delle offerte di partecipazione: ore 12,00 del giorno 07/04/2014, all'indirizzo ANAS Spa. Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari, apertura offerta: 08/04/2014.

Avviso inviato il 25/02/2014 per la pubblicazione sulla GUUE - Bando pubblicato per estratto sulla G.U.R.I., e in versione integrale all'albo stazione appaltante, albo comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Sanluri, Iglesias, Olbia e Tortolì, sito internet www.stradeanas.it, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.servizioccontrattipubblici.it). Per richiesta bando, norme di gara e documenti rivolgersi a: ANAS Spa (società con socio unico) - sede compartimentale della Sardegna - Ufficio Gare e Contratti, Via Biasi 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070 52971 - Fax 070 5297268.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu

VIA BIASI, 27 - 09131 CAGLIARI
Tel. 070/52971 - 070/5297268
sito internet www.stradeanas.it

ANAS S.p.a.
Compartimento della viabilità per la Sardegna

AVVISO DI GARA CON PROCEDURA PER PUBBLICO INCANTO

Gara CALAV006-14_2S2014 - CIG 5622159061 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - Opere in verde e pulizia pertinenze in tutte le strade del Centro Manufattorio "B" Iglesias, per il triennio 2014-2017. Categoria prevalente: 27 Allegato II B D.Lgs. 163/06, per l'importo di Euro 2.021.349,80= Altre categorie: nessuna = Importo complessivo Euro 2.021.349,80=, inclusi Euro 58.874,27 = per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Termine per la presentazione delle offerte di partecipazione: ore 12,00 del giorno 07/04/2014, all'indirizzo ANAS Spa. Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari, apertura offerta: 08/04/2014.

Avviso inviato il 25/02/2014 per la pubblicazione sulla GUUE - Bando pubblicato per estratto sulla G.U.R.I., e in versione integrale all'albo stazione appaltante, albo comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Sanluri, Iglesias, Olbia e Tortolì, sito internet www.stradeanas.it, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.servizioccontrattipubblici.it). Per richiesta bando, norme di gara e documenti rivolgersi a: ANAS Spa (società con socio unico) - sede compartimentale della Sardegna - Ufficio Gare e Contratti, Via Biasi 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070 52971 - Fax 070 5297268.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu

VIA BIASI, 27 - 09131 CAGLIARI
Tel. 070/52971 - 070/5297268
sito internet www.stradeanas.it

ANAS S.p.a.
Compartimento della viabilità per la Sardegna

AVVISO DI GARA CON PROCEDURA PER PUBBLICO INCANTO

Gara CALAV007-14_3S2014 - CIG 5622136D62 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - Opere in verde e pulizia pertinenze in tutte le strade del Centro Manufattorio "C" Lanusei, per il triennio 2014-2017.

Categoria prevalente: 27 Allegato II B D.Lgs. 163/06, per l'importo di Euro 2.137.896,39 = Altre categorie: nessuna = Importo complessivo Euro 2.137.896,39 =, inclusi Euro 62.268,81= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Termine per la presentazione delle offerte di partecipazione: ore 12,00 del giorno 07/04/2014, all'indirizzo ANAS Spa. Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari, apertura offerta: 08/04/2014.

Avviso inviato il 25/02/2014 per la pubblicazione sulla GUUE - Bando pubblicato per estratto sulla G.U.R.I., e in versione integrale all'albo stazione appaltante, albo comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Sanluri, Iglesias, Olbia e Tortolì, sito internet www.stradeanas.it, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.servizioccontrattipubblici.it). Per richiesta bando, norme di gara e documenti rivolgersi a: ANAS Spa (società con socio unico) - sede compartimentale della Sardegna - Ufficio Gare e Contratti, Via Biasi 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070 52971 - Fax 070 5297268.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu

VIA BIASI, 27 - 09131 CAGLIARI
Tel. 070/52971 - 070/5297268
sito internet www.stradeanas.it

AVVISO

Autostrada del Brennero SPA, concessionaria per l'autostrada A22 Brennero-Verona-Modena, comunica che dalla data odierna per 45 giorni consecutivi è disponibile per consultazione sul sito internet www.autobrennero.it il "Piano d'azione 2013" per la gestione dei problemi di inquinamento acustico e dei relativi effetti.

Chiunque può presentare entro 45 giorni da oggi, osservazioni, pareri e memorie in forma scritta tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Autostrada del Brennero SPA, via Berlino 10, 38121 Trento c.a. Direzione Tecnica Generale indicando sulla busta la seguente dicitura: "Osservazioni sul piano d'azione ai sensi del decreto legislativo 194/2005"

MINISTERO DELLA DIFESA - POLO DI MANTENIMENTO PESANTE SUD SERVIZIO AMMINISTRATIVO - NOLA
Via S. Paolo Belisio, 135

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO PROCEDURA RISTRETTA IN AMBITO UE

ENTE APPALTANTE: Polo di Mantenimento Pesante Sud - Nola - Impresa AGGIUDICATARIA: SP S.R.L. - Via Galileo Ferraris, 2 L.I., 7200 Biadrioli (Italia), per un importo contrattuale di € 655.737,70 escluso IVA.

DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21/02/2014
PUBBLICAZIONE GARA GUUE N. 20135 128-220385 DEL 04/07/2013
PUBBLICAZIONE GARA GURI N. 80 DEL 04/07/2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Brig. Gen. Gaspare SCHIAVONE
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Amministrativo di questo Ente. Tel. 081/222144 - 081/905977 o all'indirizzo di posta elettronica casam@spolmanit.sud.esercito.difesa.it

IL DIRETTORE Brig. Gen. Gaspare Schiavone

Tribunale di Biella Fallimento n. 31/2013 SAMAR SRL in liquidazione

Il curatore del fallimento in epigrafe INVITA a manifestare l'interesse ad acquistare i marchi appartenenti alla SAMAR S.R.L. in liquidazione, mediante proposta irrevocabile di acquisto con indicazione del prezzo offerto. La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, unitamente alla PROPOSTA IRREVocabile, dovrà pervenire presso lo studio del dott. Paolo Garbaccio a Biella via Ravetti n. 2/a, tel. 01530479, fax 0152430001, e-mail info@garbacciorbracco.net. Per ulteriori informazioni e l'elenco dei marchi tuttora in essere è possibile contattare il curatore fallimentare.

IL CURATORE FALLIMENTARE
Dott. Paolo Garbaccio

IL DIRETTORE GENERALE
Claudio Ferrari